



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, proposto dalla sig.ra Silvana Esposito, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre n.63;

contro

Comune di Palermiti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Frasca', con domicilio digitale presso la casella pec caterina.frasca@avvocaticatanzaro.legalmail.it ex art. 25 c.p.a.

Aterp Calabria - Sede di Catanzaro non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Provvedimento di irrogazione sanzione pecuniaria prot. n. 314 del 24/01/2017
- n. 2 - Registro Ordinanze Ufficio Tecnico del Comune di Palermiti, notificato alla sig.ra Esposito Silvana in data 25/01/2017;
- di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale che risulti lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermiti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, parte ricorrente, quale conduttrice di una unità abitativa facente parte del maggior fabbricato di proprietà ATERP ubicato nel territorio comunale di Palermiti, via Regina Elena nn. 188-190, ha impugnato il provvedimento con cui l'ente locale, accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 5 del 24.05.2016, le ha comminato la sanzione amministrativa di €2.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 4 DPR n. 380/2001.

1.2 A sostegno del gravame, la sig.ra Esposito ha premesso, in fatto, che in forza della predetta ordinanza n. 5/2016, il Comune di Palermiti le aveva intimato - unitamente ad altri inquilini dello stabile in relazione a quanto da ciascuno abusivamente realizzato presso le rispettive abitazioni condotte in locazione - la demolizione di "*n. 2 verande in alluminio*".

Con nota del 24.08.2016, la sig.ra Silvana Esposito comunicava di aver ottemperato al provvedimento sanzionatorio, come da produzione fotografica allegata.

Tuttavia la Polizia locale, in occasione del sopralluogo effettuato in data 15.09.2016, rilevava che la ricorrente aveva provveduto "*alla sola rimozione dei vetri sia nella parte anteriore che posteriore dell'abitazione lasciando in loco la sola intelaiatura delle preesistenti verande [...] i vetri rimossi nella parte posteriore dell'abitazione sono stati parzialmente sostituiti con strutture retinate che fungono da zanzariere*".

Quale immediata e diretta conseguenza di tale accertamento, confermato

dall'ATERP a seguito di un sopralluogo effettuato in data 30.09.2016, l'Amministrazione comunale, previo avvio del contraddittorio procedimentale, comminava alla sig.ra Esposito la sanzione amministrativa di cui all'art. 31 comma 4 DPR n. 380/2001, nella misura di €2.000,00.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione in questione è stato impugnato innanzi a questo Tribunale, in ragione dei motivi di diritto appresso sintetizzati.

“1.- Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Travisamento ed erronea valutazione dei fatti”.

L'amministrazione, nell'adottare il provvedimento oggetto di gravame, avrebbe omesso di motivare in ordine alla mancata condivisione delle giustificazioni rese dalla ricorrente in sede procedimentale a confutazione dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Ove tali giustificazioni non fossero state completamente pretermesse, il Comune si sarebbe agevolmente avveduto del fatto che la ricorrente, diversamente da quanto attestato dall'ATERP –che avrebbe effettuato un sopralluogo soltanto dall'esterno dell'abitazione, con esiti inattendibili- avrebbe rimosso l'opera edilizia oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 5/2016, avendo provveduto a smontare le vetrate della veranda, ivi lasciando soltanto una leggera intelaiatura, giammai integrata con materiale idoneo a creare un aumento di volumetria (per come sarebbe evincibile dalla documentazione fotografica allegata in atti).

“2.- Violazione di legge - Difetto dei presupposti legali - Difetto di adeguata motivazione- Utilizzo di mere formule di stile- Motivazione meramente apparente”.

Il Comune non avrebbe dato conto delle ragioni sulla scorta delle quali ha ritenuto inattendibili le documentate giustificazioni fornite dall'istante in sede procedimentale, essendosi trincerato dietro una mera formula di stile.

2. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione comunale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse conseguente alla mancata impugnazione dell'atto presupposto lesivo, costituito dall'ordinanza di demolizione n. 5/2016. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, mediante

articolate deduzioni difensive.

3. All'udienza pubblica del 12.12.2018, in vista della quale le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

5. Deve, preliminarmente, essere scrutinata l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, nei termini in cui è stata formulata dall'Amministrazione comunale.

5.1 Tale eccezione è priva di pregio. Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'ente locale, il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente gravame, pur prendendo le mosse dall'adozione dell'ordinanza di demolizione n. 5/2016, consolidatasi per mancata impugnazione, è autonomamente lesivo in quanto adottato, così come previsto dall'art. 31 comma 4 bis DPR n. 380/2001, sul presupposto –ritenuto erroneo dall'istante- della mancata ottemperanza al comando ripristinatorio ivi contenuto.

Ne consegue la sussistenza dell'interesse a ricorrere in capo alla sig.ra Esposito.

6. Nel merito, nessuna delle censure articolate a sostegno del gravame incontra il positivo apprezzamento del Collegio.

6.1 Con l'ordinanza n. 5/2016 il Comune di Palermiti ha ordinato alla sig.ra Esposito di demolire le due verande in alluminio e vetri dalla stessa realizzate, *sine titulo*, a copertura dei balconi accedenti l'appartamento dalla stessa abitato.

In ottemperanza al provvedimento in questione e, quindi, onde ripristinare integralmente l'ordine edilizio violato -fonte di un abusivo aumento della volumetria dell'immobile detenuto in locazione- l'odierna ricorrente avrebbe dovuto rimuovere nella loro interezza le due verande in questione, ivi inclusa la struttura di sostegno –cd. intelaiatura- raffigurata nei documenti fotografici allegati alla perizia dell'Ing. Marascio (munita di attestazione di giuramento dell'1.12.2016), versata agli atti del giudizio dalla stessa sig.ra Esposito.

Quest'ultima si è, invece, limitata a smontare i soli vetri, sostituendoli con delle

zanzariere, per come confermato dalle riproduzioni fotografiche che costituiscono parte integrante del verbale di sopralluogo effettuato dalla Polizia locale in data 5.09.2016 (cfr. produzione documentale di parte resistente).

6.2 Tale inequivocabile parziale ottemperanza all'ordine di demolizione n. 5/2016 ha, quindi, legittimato il Comune a comminare alla sig.ra Esposito la sanzione di cui all'art. 31 comma 4 bis DPR n. 380/2001, a norma del quale, constatata l'inottemperanza, l'autorità competente *“irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”*.

6.3 Il provvedimento sanzionatorio oggetto di gravame, emesso a valle del contraddittorio procedimentale, risulta, quindi, fondato su presupposti di fatto del tutto corretti, oltre che supportato da un adeguato impianto motivazione -tutt'altro che di mero stile- nel quale, sostanzialmente, si è dato atto di come le risultanze dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale e dall'ATERP non siano stati confutati dalle osservazioni presentate dall'interessata *“scarsamente documentate”*.

6.4 Del resto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che *“Non sussiste un obbligo per l'autorità procedente di diffondersi in una analitica confutazione delle argomentazioni delle parti, essendo sufficiente, al fine di ritenere integrata la pienezza del contraddittorio e garantire le prerogative difensive delle parti, che le loro argomentazioni difensive siano state prese in esame e adeguatamente considerate senza necessità che alle stesse siano opposte diffuse controdeduzioni, dovendo la portata dell'obbligo di esame delle memorie e dei documenti difensivi, predicato dall'art. 10, l. n. 241 del 1990, essere inteso nel senso della sufficienza di un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibili le ragioni del non adeguamento agli argomenti difensivi spesi dall'incolpato e ne attesti la relativa consapevolezza, dovendo il provvedimento applicativo di una sanzione trovare il proprio fondamento nella puntuale indicazione e motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, attraverso cui poter rinvenire le ragioni in base alle quali devono essere disattese le argomentazioni delle parti, che*

non necessitano di una puntuale ed analitica disamina. (così TAR Lazio Roma, sez. II, 05/03/2014, n.2544; cfr. anche Consiglio di Stato sez. V, 25/07/2018, n.4523; T.A.R. Lazio. Roma, sez. I, 09/01/2017, n.231).

8. In conclusione, il ricorso è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato.

9. Tenuto conto della manifesta infondatezza del gravame, il Collegio revoca l'ammissione al gratuito patrocinio, pur ritenendo, tuttavia, sussistenti complessive ragioni di equità per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO